

n. 5752/08

Reg. Sent.

n. 971/03

Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA SEZIONE SECONDA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GIGLIOTTI CARLO e CARRARA DONATELLA, rappresentati e difesi dall'avv. Anna Cardinali, con domicilio eletto per le notifiche presso lo studio dell'avv. Carlo Marzorati, in Milano, corso Sempione 51;

contro

COMUNE DI MONTANO LUCINO, non costituito in giudizio,

per l'annullamento

del provvedimento del Comune del 17. 1. 2003 recante ordine di demolizione opere abusive;

Visto il ricorso con i relativi allegati ed i documenti tutti del giudizio:

Uditi alla pubblica udienza del 20. 11. 2008 i difensori delle parti come da verbale;

Relatore il dott. Russo;

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti impugnavano il provvedimento con cui il Comune ha ordinato loro la demolizione di opere edilizie (recinzione, muri di sostegno, scala, e tettoia ad uso legnaia) che i ricorrenti avevano effettuato in esecuzione della d.i.a. presentata il 10. 4. 1999.

Con il provvedimento impugnato il Comune riteneva, invece, che le opere "pur essendo conformi alla d.i.a. del 10. 4. 1999, non sono conformi allo strumento urbanistico ed alla normativa in vigore" e, sulla base di tale presupposto, applicava l'art. 7 l. 47/85 qualificandole come opere eseguite in assenza di concessione edilizia.

I motivi di ricorso sono i seguenti:

- mancanza di motivazione, atteso che nel provvedimento impugnato si sostiene soltanto che le opere non siano conformi agli strumenti urbanistici senza specificare quale sia il profilo di non conformità ad essi;
- eccesso di potere per disparità di trattamento, in quanto negli anni precedenti il Comune non aveva sanzionato comportamenti identici a quelli posti in essere dai ricorrenti (in ricorso sono indicate le specifiche pratiche edilizie utilizzate come elemento di comparazione della disparità di trattamento);
- 3. le opere realizzate sarebbero, in realtà, tutte conformi agli strumenti urbanistici e tutte sottratte al regime concessorio, ed in quanto tali non suscettibili di essere oggetto di ordine di demolizione.

Il ricorso era corredato da istanza cautelare.

Nessuno si costituiva per il Comune, pur ritualmente convenuto in giudizio.

Con ordinanza del 8. 5. 2003 il Tribunale accoglieva l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

Nel merito il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 20. 11. 2008, all'esito della quale veniva trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

I ricorrenti deducono correttamente nel primo motivo di ricorso il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, atteso che lo stesso, nella sinteticissima formula utilizzata dall'amministrazione comunale per giustificare l'emanazione dell'ordine di demolizione, non

spiega in alcun modo quali tra le opere realizzate siano non conformi alla normativa di piano, e quale sia il profilo della loro non conformità ad essa. Nel provvedimento impugnato la motivazione è di fatto inesistente.

Occorre anche aggiungere che il Comune è incorso in violazione di legge anche nella sequenza procedimentale utilizzata. Nel provvedimento impugnato si specifica, infatti, che le opere realizzate sono conformi alla d.i.a. depositata; ciò vuol dire che, relativamente a tali opere, si era perfezionato un titolo abilitativo che non era stato bloccato dal Comune nei 30 gg. dal deposito della d.i.a., e che pertanto la demolizione delle opere in esame poteva essere disposta (sempre che naturalmente ne esistessero i presupposti) soltanto a seguito di uno specifico provvedimento di annullamento in autotutela degli effetti della d.i.a. del 10. 4. 1999, provvedimento che nel caso di specie non risulta essere stato emesso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 2.000, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. II, così definitivamente pronunciando,

Accoglie il ricorso in epigrafe, e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Montano Lucino al pagamento in favore dei ricorrenti in solido tra loro delle spese di lite, che determina complessivamente in euro 2.000, più i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20. 11. 2008, con l'intervento dei signori magistrati

Mario Arosio, Presidente Silvana Bini, Referendario Carmine Russo, Referendario relatore.

L'estensore

Il Presidente